



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ASTORRE, CUCCA, ANGIONI, BERGER, BORIOLI,
D’ADDA, DI BIAGIO, Stefano ESPOSITO, PEZZOPANE, SOLLO, TOMASELLI
e VALDINOSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2016

Modifica all’articolo 2233 del codice civile in materia di compensi
del lavoratore autonomo e del professionista

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone, fatto salvo il diritto dei consumatori ad ottenere le prestazioni al minor costo di mercato, la tutela del lavoratore autonomo e del professionista perché ottenga un equo compenso nei rapporti contrattuali con altri operatori economici, salvaguardando il principio già sancito dall'articolo 2233 del codice civile, secondo il quale «la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione».

Ad oggi la tutela di questo principio è del tutto assente in quanto, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non essendo prevista la sanzione della nullità, il lavoratore autonomo ed il professionista non possono far valere l'inadeguatezza del compenso in presenza di un accordo, neanche sotto il profilo dell'articolo 36 della Costituzione.

Questa iniziativa legislativa rappresenta un punto di riferimento importante per tutti i lavoratori autonomi e per tutti i professionisti perché tende a dare un necessario riequilibrio nei rapporti tra operatori economici, impendendo circostanze che in certi casi si possono definire, senza mezzi termini, di prevaricazione e di abuso della posizione dominante da parte del committente/cliente verso il lavoratore autonomo e verso il professionista. Con la presente proposta si finisce per dare attuazione, anche nel lavoro autonomo e per i professionisti - che peraltro versano in un momento di grande difficoltà economica - a quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione, attuando il principio costituzionale che senza un'equa retribuzione non c'è dignità per chi lavora.

È fatto notorio che esistono numerose convenzioni tra «grandi committenti» e lavo-

ratori autonomi o professionisti, in cui i primi - godendo di una posizione «forte» dal punto di vista contrattuale - impongono compensi irrisori e del tutto sproporzionati rispetto all'opera o rispetto al servizio reso, unitamente ad altre clausole «capestro», di natura abusiva nella misura in cui non rispettano la proporzione tra il compenso previsto e la quantità e la qualità del lavoro svolto dal lavoratore autonomo o dal professionista o impongono a costoro ingiustificate rinunce o ingiusti sacrifici.

Per rendere effettiva la norma civilistica e garantire una equa retribuzione anche ai lavoratori autonomi, nonché ai professionisti, si propone, col presente disegno di legge, di aggiungere un comma all'articolo 2233 del codice civile che colpisca con la sanzione della nullità tali pattuizioni.

Si prevede con questa finalità l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 2233 del codice civile, con cui si sanziona la nullità di pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'opera prestata o al servizio reso; trattandosi di una presunzione si lascia all'apprezzamento del giudice la valutazione, con riferimento al caso concreto, dell'esistenza o meno della manifesta sproporzione, evitando così qualsiasi possibilità di obbligatorietà dei prezziari o delle tariffe richiamati nel testo legislativo.

Il comma prevede poi, sempre nell'ottica di assicurare un'equa retribuzione e dignità anche ai lavoratori autonomi ed ai professionisti, la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuisca al committente/cliente

vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

A salvaguardia dei consumatori (che non possono essere inclusi tra i soggetti che possono godere di una posizione «forte» dal

punto di vista contrattuale col lavoratore autonomo o col professionista) e del loro diritto ad ottenere le prestazioni al minor costo di mercato, si prevede che la nullità non operi nei rapporti disciplinati dal codice del consumo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma 2. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, definiti ai sensi di decreti ministeriali ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».